

COPIA AUTENTICA



# COMUNE DI CERCOLA

- Provincia di Napoli -

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 16 del 28 Febbraio 2008

**Oggetto: Regolamento per la Disciplina dei Contratti – Approvazione -**

L'anno **DUEMILAOTTO** addì **VENTOTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16,50** nella Casa Comunale.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Dott. Mario FASANO**, nominato con D.P.R. del 21.11.2007, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.sa Rosalba AMBROSINO**, ha adottato la seguente Deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale.



# COMUNE DI CERCOLA

- Provincia di Napoli -

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Oggetto: Regolamento per la Disciplina dei Contratti – Approvazione -**

### PREMESSO:

- Che in data 1/7/06 è entrato in vigore il D. Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. riguardante l'approvazione del nuovo "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Che il nuovo Codice degli Appalti Pubblici ha riformato, apportando rilevati modifiche ed abrogazioni, la normativa riguardante gli appalti di lavori, servizi e forniture ed ha unificato in un unico testo, tutta la materia degli Appalti Pubblici in attuazione delle direttive Comunitarie 2004/17 CE e 2004/18 CE;
- Che la Regione Campania ha recepito la citata regolamentazione con una propria norma e specificamente la legge n. 3/2007, come da ultimo modificata dalla L. R. 1/2008;
- che l'Ente ha sottoscritto in data 20 novembre 2007 con la Prefettura di Napoli un nuovo "Protocollo di Legalità in materia di Appalti";
- Tutte le citate normative comportano la necessità di essere recepite in una apposita regolamentazione che disciplini le modalità di effettuazione delle procedure di scelta dei contraenti ed aggiudicazione al fine di renderle compatibili e concretamente applicabili;

VISTO l'art. 3, c. 2 della L. 241/90, nonché l'art. 42 del D. Lgs. 267/00;

LETTA la citata normativa richiamata in materia;

LETTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale nella funzione prevista di conformità dell'azione amministrativa, ex art. 17, c. 1, lett. d), del Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportati:

- 1) Di approvare il Regolamento dei Contratti composto da 49 articoli che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di demandare al Vice Segretario Comunale la notifica di copia del Regolamento ai Responsabili di Settore.
- 3) Di dare atto che con l'entrata in vigore del Regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari interne con esso incompatibili.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

# COMUNE DI CERCOLA

- Provincia di Napoli -



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Repechage dei contratti

Parere di conformità dell'azione amministrativa ex art. 17, c. 1 lett. d. del Vigente  
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Visto con parere: [Signature]

Data

Il Segretario Generale  
dr.ssa Rosalba AMBROSINO



**COMUNE DI CERCOLA**  
**Provincia di Napoli**



***REGOLAMENTO DEI CONTRATTI***

(Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

Febbraio 2008



# INDICE

<b>Titolo I - Disposizioni generali</b> .....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 - Principi e definizioni generali di riferimento. Ruoli operativi .....	3
Art. 3 - Ambito applicativo ed esclusioni .....	3
Art. 4 - Orientamento all'acquisto di beni e servizi. Mercato elettronico .....	4
<b>Titolo II - Disposizioni procedurali relative alla selezione dei contraenti</b> .....	4
<i>Capo I - Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità</i> .....	4
Art. 5 - Procedure di selezione dei contraenti .....	4
Art. 6 - Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali fornitori/esecutori .....	4
Art. 7 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti .....	5
<i>Capo II - Gestione delle procedure selettive</i> .....	5
Art. 8 - Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte .....	5
Art. 9 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari .....	5
Art. 10 - Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi .....	5
Art. 11 - Criteri per la valutazione delle offerte .....	6
Art. 12 - Commissione giudicatrice .....	6
Art. 13 - Saggio di gara .....	7
Art. 14 - Apertura dei plichi e controllo dei requisiti .....	7
Art. 15 - Formazione della graduatoria di valutazione delle offerte .....	7
<i>Capo III - Verifica dell'anomalia delle offerte ed aggiudicazione</i> .....	7
Art. 16 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse .....	8
Art. 17 - Verifica delle offerte anormalmente basse .....	8
Art. 18 - Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara/di selezione .....	8
Art. 19 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta .....	9
Art. 20 - Aggiudicazione definitiva .....	9
<i>Capo IV - Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria</i> .....	9
Art. 21 - Disposizioni applicabili e deroghe .....	9
Art. 22 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse e soglia di congruità .....	9
<i>Capo V - Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici</i> .....	9
Art. 23 - Disposizioni applicabili .....	10
Art. 24 - Pubblicità delle procedure di aggiudicazione .....	10
Art. 25 - Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte .....	10
Art. 26 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari .....	10
Art. 27 - Criteri per la selezione dei contraenti .....	10
Art. 28 - Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse .....	11
<i>Capo VI - Disposizioni particolari</i> .....	11
Art. 29 - Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore .....	11
Art. 30 - Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale .....	11
Art. 31 - Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato .....	11
<b>Titolo III - Disposizioni relative alla selezione dei contraenti per alcune particolari tipologie di contratti</b> .....	12
Art. 32 - Concessioni di servizi .....	12
Art. 33 - Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione .....	12
Art. 34 - Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili .....	12
<b>Titolo IV - Disposizioni relative alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti</b> .....	12
Art. 35 - Stipulazione dei contratti .....	12
Art. 36 - Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici .....	12
Art. 37 - Formalizzazione del contratto .....	13
Art. 38 - Esecuzione del contratto .....	13
<b>Titolo V - Disposizioni relative alla risoluzione di controversie</b> .....	13
Art. 39 - Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .....	13
<b>Titolo VI - Protocollo di Legalità</b> .....	15
Art. 40 - Rispetto del Protocollo di Legalità .....	15
Art. 41 - Appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro - Subappalti e/o subcontratti per la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro - Appalti per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro .....	15
Art. 42 - Forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore .....	15
Art. 43 - Trasmissioni alla Camera di Commercio .....	16
Art. 44 - Clausole .....	16
<b>Titolo VII - Disposizioni organizzative, di rinvio, transitorie e finali</b> .....	17
Art. 45 - Procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia .....	17
Art. 46 - Sportello appalti e attività informative .....	17
Art. 47 - Disposizioni transitorie .....	17
Art. 48 - Disposizioni finali .....	17
Art. 49 - Entrata in vigore .....	17



## **Titolo I Disposizioni generali**

### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di individuazione dei contraenti per altre tipologie di contratti indette dall'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti e di affidamento o di assegnazione di altri contratti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dalla legge regionale 27.2.2007, n. 3, così come modificata dall'art. 27 della L.R. 1/2008.

### **Art. 2 (Principi e definizioni generali di riferimento. Ruoli operativi)**

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. L'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel presente regolamento.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente regolamento, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 163/2006, nel regolamento adottato in attuazione dell'art. 5 dello stesso decreto e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, così come l'attività contrattuale dell'Amministrazione si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "D.Lgs. n. 163/2006" o "Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni contenuto nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - b) per "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'Amministrazione ed uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal presente regolamento;
  - c) per "legge regionale", la legge della Regione Campania n. 3 del 27.2.2007, così come modificata dall'art. 27 della L.R. 1/2008.
5. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, l'Amministrazione nomina, ai sensi della legge n. 241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
6. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, anche come disciplinate dal presente regolamento, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Gli affidamenti disposti dal Responsabile del procedimento sono approvati con determinazione dal competente Responsabile di Servizio a norma dell'art. 107 e dell'art. 183, comma 9, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267.
7. Il responsabile del procedimento è nominato tenendo conto dell'articolazione organizzativa dell'Amministrazione e dei singoli Servizi.

### **Art. 3 (Ambito applicativo ed esclusioni)**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili alle procedure di aggiudicazione delle diverse tipologie di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria, indette dall'Amministrazione, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito.



2. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, e dalle norme del Capo V del Titolo II dello stesso non si applicano all'individuazione di soggetti contraenti per appalti e contratti indicati dagli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali vale quanto previsto dall'art. 27 dello stesso decreto.

#### **Art. 4**

#### **(Orientamento all'acquisto di beni e servizi. Mercato elettronico)**

1. L'Amministrazione opera le proprie scelte in materia di acquisizione di beni e servizi tenendo conto di quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché valutando l'esperibilità di procedure semplificate.
2. L'Amministrazione può, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le disposizioni del regolamento adottato in attuazione dell'art. 5 dello stesso decreto, stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico da essa realizzato ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di C.O.N.S.I.P. s.p.a. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza in base all'articolo 33 del medesimo decreto.
3. Il ricorso alle aste elettroniche è condizionato all'emanazione del regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà alla Regione, del regolamento regionale, giusta il disposto dell'art. 45, comma 14, della legge regionale 27.2.2007, n. 3.

### **Titolo II**

#### **Disposizioni procedurali relative alla selezione dei contraenti**

#### **Capo I**

#### **Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità**

#### **Art. 5**

#### **(Procedure di selezione dei contraenti)**

1. L'Amministrazione aggiudica gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante:
  - a) "procedure aperte", intese come le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
  - b) "procedure ristrette", intese come le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti;
  - c) "procedure negoziate", intese come le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, tra le quali è ricompreso il cottimo fiduciario;
  - d) altre procedure, comportanti particolari interazioni tra l'Amministrazione stessa ed i potenziali contraenti, definite dalla legislazione attuativa delle direttive comunitarie disciplinanti gli appalti.
2. L'Amministrazione precisa nella determinazione a contrarre con cui avvia le procedure di selezione i motivi della scelta di una specifica modalità di aggiudicazione o di individuazione dei contraenti.

#### **Art. 6**

#### **(Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali fornitori/esecutori)**

1. L'Amministrazione ricorre alla procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Al fine di garantire l'ottimale selezione dei soggetti cui aggiudicare appalti mediante procedure negoziate, quando ciò sia reso necessario in ragione di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione procede alla formazione di liste di accreditamento di operatori economici.
3. Gli elenchi di accreditamento degli operatori economici di cui al precedente comma 2 sono formati sulla base di standard di qualificazione coerenti con le esigenze di fornitura di beni e servizi dell'Amministrazione e sono utilizzati dalla stessa, nel rispetto del principio di rotazione, per procedere alla consultazione di potenziali contraenti secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006. Tali elenchi vanno aggiornati annualmente. Gli elenchi, a norma dell'art. 31 della legge regionale n. 3/2007, sono costituiti a seguito di avviso pubblico soggetto a forme di



pubblicità previste per i bandi di gara, nel quale sono definiti i requisiti e le capacità tecnico – professionali e quelle economiche e finanziarie per l'iscrizione.

#### **Art. 7**

#### **(Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti)**

1. L'Amministrazione pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti / di aggiudicazione degli appalti secondo quanto stabilito dagli articoli 64, 65, 66, 67, 122, 124 e 225 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il D.Lgs. n. 163/2006 non si applichi o si applichi solo in parte.

#### **Capo II**

#### **Gestione delle procedure selettive**

#### **Art. 8**

#### **(Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte)**

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispetta i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 122 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 9**

#### **(Impostazione del bando di gara e degli atti complementari)**

1. L'Amministrazione imposta il bando di gara assumendo a riferimento gli elementi essenziali indicati nel D.Lgs. n. 163/2006 e la struttura contenutistica minima stabilita dall'allegato IX A dello stesso decreto.
2. Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto dello schema strutturale e contenutistico definito dai formulari standard approvati dall'Unione Europea (Regolamento del Consiglio n. 1564/2005).
3. Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto degli elementi essenziali indicati nell'allegato IX A del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara sono illustrati in dettaglio in apposito documento complementare, denominato disciplinare di gara, o nella parte procedurale del documento complessivo regolante l'appalto, denominato capitolato speciale o capitolato d'onori.
5. Il capitolato speciale o d'onori illustra le specifiche tecniche relative all'appalto, previste dall'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal correlato allegato VIII.
6. Il bando o l'avviso di gara, così come il capitolato ed ogni altra documentazione complementare utile della fase di evidenza pubblica, vanno redatti attenendosi agli schemi approvati dalla Giunta Regionale, a norma dell'articolo 19 della legge regionale n. 3/2007. Gli avvisi ed i bandi di gara, per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo, sono pubblicati anche sul bollettino ufficiale e sul sito informatico della Regione, oltre che all'Albo pretorio del Comune.

#### **Art. 10**

#### **(Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi)**

1. L'Amministrazione illustra le proprie esigenze in relazione all'acquisizione di beni o servizi nelle specifiche tecniche, definite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'allegato VIII dello stesso.
2. Le specifiche tecniche precisano, in particolare, gli aspetti prestazionali, organizzativi e funzionali dell'appalto.
3. Gli elementi illustrativi di ogni appalto per l'acquisizione di beni o servizi sono riportati nel progetto descrittivo dello stesso, formalizzato contestualmente alla determinazione a contrattare.



## **Art. 11** **(Criteri per la valutazione delle offerte)**

1. Gli appalti possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dagli articoli 82 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 3/2007.

2. Qualora l'Amministrazione scelga di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa indica l'opzione per l'esplicitazione dei criteri e delle relative ponderazioni:

- a) nel bando, specificandoli in ordine decrescente ed eventualmente inserendo una nota con la precisazione del rinvio, per ulteriori dettagli, al disciplinare di gara o alla parte procedurale del capitolato d'onere;
- b) nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato d'onere, con indicazione sempre in ordine decrescente, con specificazione dei sub-criteri e con indicazione delle relative ponderazioni.

3. I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva.

4. L'Amministrazione può individuare nel bando di gara o nel disciplinare una clausola di riferimento qualitativo, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile sono escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

## **Art. 12** **(Commissione giudicatrice)**

1. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa nomina, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 48 della legge regionale n. 3/2007, una Commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice è costituita dal Responsabile di Servizio che ha formulato la proposta che dà luogo all'espletamento della gara e che è responsabile del procedimento di gara, con funzioni di Presidente, e da due membri scelti dallo stesso Responsabile di Servizio tra dipendenti dell'Ente appartenenti uno a Categoria professionale non inferiore alla D.1 (Istruttore direttivo) ed uno a Categoria professionale non inferiore alla C (Istruttore). Alla nomina di esperti esterni si fa ricorso nell'ipotesi e secondo la disciplina di cui alle norme citate nel precedente comma.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante della commissione sono affidate dal Responsabile di Servizio che presiede la commissione di gara ad un dipendente dell'Ente appartenente a Categoria professionale non inferiore alla C (Istruttore).

4. Nel caso di assenza o impedimento del Responsabile di Servizio che ha formulato la proposta che dà luogo alla gara e che è responsabile del procedimento di gara, la Commissione di gara è presieduta da altro Responsabile di Servizio nominato dal Direttore Generale o, in caso di mancanza di questi, dal Segretario Generale.

5. La Commissione giudicatrice opera come soggetto deputato a verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

6. La Commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, prende in esame il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale ed ogni altro documento integrativo inerente la gara. Essa fissa quindi in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando o dal disciplinare di gara.

7. La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti le offerte in seduta pubblica, procedendo alla valutazione delle stesse in seduta riservata e formalizza una graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.

8. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'articolo 86 del d. lgs. 163/2006, la Commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 dello stesso decreto e secondo le modalità eventualmente specificate nel bando/disciplinare di gara.



Presidente della Commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi a comunicazioni necessarie in relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo possibilità previste dalla vigente normativa.

10. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ed acquisito l'esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l'articolo 88, comma 7, del d. lgs. 163/2006, la Commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria.

11. Il segretario della Commissione giudicatrice redige, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 3/2007, un verbale descrittivo delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte, per le singole componenti delle stesse. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dai Membri e dal Presidente della Commissione.

#### **Art. 13 (Seggio di gara)**

1. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, costituisce un seggio di gara, composto dal Responsabile del Servizio competente / Responsabile del Procedimento e da due testimoni, assistiti da un segretario verbalizzante. Il Responsabile di Servizio competente può, con atto motivato, costituire in alternativa al seggio di gara, la commissione giudicatrice di cui al precedente articolo 12, per quanto riferibile e compatibile con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.

2. Il seggio di gara adempie alle funzioni valutative della Commissione giudicatrice, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.

#### **Art. 14 (Apertura dei plichi e controllo dei requisiti)**

1. L'Amministrazione opera, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, alla verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La verifica di cui al comma 1 è realizzata subito dopo l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara e comunque prima dell'apertura dei plichi delle offerte.

3. La verifica di cui al comma 1 è realizzata per tutte le tipologie di appalti di servizi, fatta salva la possibile deroga per quelli rientranti nella classificazione dell'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, di forniture di beni e per gli appalti di lavori di valore inferiore ai 150.000 euro.

#### **Art. 15 (Formazione della graduatoria di valutazione delle offerte)**

1. A seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa e della parte economica delle offerte presentate nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché a seguito della valutazione del dato di prezzo nelle gare con il criterio del prezzo più basso, i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle stesse procedure di gara formulano una graduatoria provvisoria/preliminare di merito, fondata sui punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti.

2. Successivamente alla formulazione della graduatoria provvisoria/preliminare, l'Amministrazione procede alla rilevazione di offerte anormalmente basse e, se individuate, alla verifica delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

### **Capo III Verifica dell'anomalia delle offerte ed aggiudicazione**

#### **Art. 16 (Rilevazione delle offerte anormalmente basse)**



1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria/preliminare di merito l'Amministrazione procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criteri di cui al successivo comma 2.

2. L'Amministrazione provvede:

- a) nelle gare con offerte valutate secondo il criterio del prezzo più basso, a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) nelle gare con offerte valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

#### **Art. 17**

##### **(Verifica delle offerte anormalmente basse)**

1. Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il soggetto operante la valutazione delle offerte per l'Amministrazione procede alla verifica delle stesse, secondo quanto previsto dal successivo comma 4, avvalendosi della stessa commissione giudicatrice, che provvederà, laddove non sia espressamente prevista l'esclusione automatica dell'offerta anomala, all'esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo dell'offerta anomala, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni e chiarimenti, potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente, operando con riferimento alle procedure ed alle tempistiche previste dagli articoli 87 e 88 del d. lgs. 163/2006 e dall'art. 46 della legge regionale n. 3/2007. Rispetto ai tempi di richiesta delle giustificazioni e dei chiarimenti, nonché di consultazione eventuale, la commissione può stabilire termini superiori a quelli individuati nelle disposizioni richiamate a garanzia dei concorrenti.

2. Qualora la commissione (o il seggio di gara) abbia deciso di consultare un rappresentante dell'offerente e questi non si presenti alla data di convocazione stabilita, l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell'offerta.

3. L'Amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

4. L'Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

#### **Art. 18**

##### **(Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara/di selezione)**

1. A seguito della valutazione delle offerte e dell'eventuale verifica di quelle risultate anomale, la commissione di gara (o il seggio di gara) procede alla formulazione dell'aggiudicazione provvisoria, sulla base della graduatoria risultante dal procedimento.

2. Le operazioni di gara sono riportate in un verbale, redatto secondo quanto previsto dall'art. 78 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 49 della legge regionale n. 3/2007, nel quale sono specificamente motivati i punteggi attribuiti in base ad esercizio di valutazioni fondate su discrezionalità tecnica.

#### **Art. 19**

##### **(Aggiudicazione in caso di una sola offerta)**

1. L'Amministrazione precisa nel bando e nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato la propria intenzione di aggiudicare l'appalto o affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide (art. 36, comma 4, della legge regionale n. 3/2007).

2. In caso di mancata precisazione degli elementi di cui al comma 1 vale quanto stabilito dagli articoli 55, comma 4, e 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.



**Art. 20**  
**(Aggiudicazione definitiva)**

1. La commissione di gara (o il seggio di gara) provvede alla trasmissione del verbale di aggiudicazione provvisoria, redatto secondo quanto stabilito al precedente art. 18, al Responsabile di Servizio competente affinché, con propria determinazione, provveda alla relativa approvazione di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 consistente in una presa d'atto della regolarità della procedura seguita. L'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria coincide con l'aggiudicazione definitiva di cui al comma 5 dell'art. 11 del Codice dei contratti pubblici che diviene efficace, ai sensi del successivo comma 8 del citato art. 11, solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

**Capo IV**  
**Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria**

**Art. 21**  
**(Disposizioni applicabili e deroghe)**

1. L'Amministrazione aggiudica appalti per importi inferiori alla soglia comunitaria nel rispetto di quanto previsto dalle previsioni contenute nelle parti I, II, IV e V, nonché dagli articoli 121, 122, 123 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del regolamento adottato in attuazione dell'art. 5 dello stesso decreto.
2. Alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito dagli articoli da 23 a 28, 30 e per le disposizioni riportate nel Titolo III.
3. L'Amministrazione può stabilire, per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria semplificati.


**Art. 22**  
**(Rilevazione delle offerte anormalmente basse e soglia di congruità)**

1. Per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge regionale n. 3/2007, prevede nel bando di gara l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 1 del precitato articolo. In tal caso non si applica l'articolo 68, comma 5, del d. lgs. n. 163/2006.
2. Nelle gare per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, qualora siano state presentate meno di cinque offerte, l'Amministrazione valuta la congruità delle offerte, assumendo la presumibile anomalia in relazione ai seguenti elementi specifici di parametrizzazione:
  - a) livello della parte tecnico-qualitativa dell'offerta valutato come inferiore alla metà del punteggio attribuibile complessivamente per tale aspetto;
  - b) prezzo/ribasso del prezzo relativo ai lavori/servizi/forniture di beni espresso nell'offerta con un valore relativo inferiore al 50% della base d'asta.

**Capo V**  
**Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici**

**Art. 23**  
**(Disposizioni applicabili)**

1. Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 si applicano soltanto gli articoli 65, 68 e 225 dello stesso decreto.



2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. L'Amministrazione può assumere a riferimento di principio o in analogia le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato II B, anche con riguardo a quanto stabilito per il ricorso alla procedura negoziata.

4. L'Amministrazione può effettuare l'aggiudicazione degli appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 secondo la procedura prevista dall'art. 27 dello stesso decreto, facendola comunque precedere da specifica indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla stessa.

#### **Art. 24**

##### **(Pubblicità delle procedure di aggiudicazione)**

1. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 25**

##### **(Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte)**

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

2. In ogni caso l'Amministrazione stabilisce termini non inferiori ai termini minimi individuati dagli articoli 70, 122 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006 per altre tipologie di appalti.

#### **Art. 26**

##### **(Impostazione del bando di gara e degli atti complementari)**

1. L'Amministrazione predispose i bandi di gara e gli atti ad essi complementari per la regolamentazione delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, indicando negli stessi disposizioni e clausole volte a disciplinare le procedure di selezione dei contraenti in modo da assicurare l'attuazione dei principi stessi.

2. L'impostazione degli atti di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalle disposizioni del decreto stesso per altre tipologie di appalti di servizi.

#### **Art. 27**

##### **(Criteri per la selezione dei contraenti)**


1. L'Amministrazione indica nel bando o nella lettera di invito e nel disciplinare di gara i criteri per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 indicando per gli stessi l'ordine di priorità e le relative ponderazioni, nonché specificandone l'articolazione in eventuali sub-criteri, con indicazione dei sub-pesi ponderali.

#### **Art. 28**

##### **(Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse)**

1. L'Amministrazione indica nel bando o nella lettera di invito e nel disciplinare di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006:

a) i criteri per la rilevazione delle offerte anormalmente basse, specificando le eventuali soglie di congruità e le modalità di computo per il superamento dei parametri prefissati;



b) le modalità per la verifica delle offerte rilevate come anormalmente basse, comunque nel rispetto del percorso di garanzia minima stabilito dall'art. 55 della Direttiva 2004/18/CE.

## **Capo VI Disposizioni particolari**

### **Art. 29 (Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore)**

1. L'Amministrazione può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore, come individuabili in base all'art. 5 della legge n. 328/2000 ed al D.P.C.M. 30 marzo 2001.
2. Le procedure riservate di cui al precedente comma sono indette e sviluppate dall'Amministrazione assumendo a riferimento le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del Terzo Settore, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 30 e 31.

### **Art. 30 (Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale)**

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

### **Art. 31 (Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato)**

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.
3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 5, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.



Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

### **Titolo III**

#### **Disposizioni relative alla selezione dei contraenti per alcune particolari tipologie di contratti**

##### **Art. 32** **(Concessioni di servizi)**

1. L'Amministrazione aggiudica le concessioni di servizi, intese come le relazioni contrattuali che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

2. La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi, anche se realizzata secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 deve prevedere soluzioni per assicurare l'adeguata pubblicità del procedimento selettivo.

##### **Art. 33** **(Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione)**

1. Le procedure per l'individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L'Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse rivolta ad operatori del medesimo settore.

##### **Art. 34** **(Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili)**

1. L'Amministrazione procede alla selezione di potenziali contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché nel rispetto degli altri criteri e degli aspetti procedurali delineati dall'art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006.

### **Titolo IV**

#### **Disposizioni relative alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti**

##### **Art. 35** **(Stipulazione dei contratti)**

1. L'Amministrazione stipula i contratti di appalto tenendo conto:

- a) della necessaria effettuazione delle verifiche previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e di regolamento in ordine alla posizione del contraente prescelto ed alla sua capacità a contrattare;
- b) delle condizioni e dei tempi per la formalizzazione stabiliti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Qualora l'Amministrazione si trovi in condizioni tali da comportare la stipulazione del contratto in via d'urgenza, esplicita le motivazioni di tale adempimento accelerato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva.

##### **Art. 36** **(Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici)**

1. L'Amministrazione procede alla stipulazione dei contratti per appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto e dal precedente art. 35 per i contratti relativi ad altre tipologie di appalti.



**Art. 37**  
**(Formalizzazione del contratto)**

1. La stipulazione del contratto ha luogo per atto pubblico amministrativo nei seguenti casi:
  - a) a seguito di procedure aperte;
  - b) a seguito di procedure ristrette;
  - c) quando la legge lo richieda in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso o gratuito).
2. Nei restanti casi la stipulazione ha luogo a mezzo di scrittura privata o di scrittura privata autenticata, se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell'atto.
3. In considerazione della particolare natura o della modesta entità economica delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, il contratto di valore inferiore ai 10.000 euro può essere perfezionato anche mediante sottoscrizione, per accettazione, a piè di pagina del capitolato o del disciplinare o con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente. Le correlate formalità sono assolte dal Responsabile di Servizio competente, il quale ne curerà, altresì, la conservazione. Per la conclusione dei contratti di modesto importo per i quali non sia stato preventivamente predisposto uno specifico capitolato o disciplinare, è ritenuta sufficiente la sottoscrizione, da parte del contraente, della determinazione di affidamento o della lettera d'ordine del lavoro, del servizio o della fornitura. E', altresì, ammessa, ricorrendone i presupposti, la stipulazione dei contratti mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, quando detti contratti siano conclusi con ditte commerciali.
4. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, nonché all'autentica delle scritture private, provvede di norma il Segretario Generale.
5. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario generale provvede alla rogazione dei contratti ed alle autentiche delle scritture private chi legalmente lo sostituisce.

**Art. 38**  
**(Esecuzione del contratto)**

1. In relazione all'esecuzione dei contratti l'Amministrazione applica quanto previsto dagli articoli 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del regolamento attuativo dell'art. 5 dello stesso decreto.
2. L'Amministrazione inserisce in ogni capitolato per appalti di servizi o forniture continuative la clausola di adeguamento / revisione dei prezzi, assumendo a riferimento, sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, parametri relativi ad indicatori di prezzo afferenti al servizio o alla fornitura oggetto dell'appalto.
3. L'Amministrazione precisa nei capitolati le modalità di collaudo e di verifica dell'esecuzione degli appalti, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni del regolamento attuativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

**Titolo V**  
**Disposizioni relative alla risoluzione di controversie**

**Art. 39**  
**(Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)**

1. L'Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, lett. n) del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Alle procedure di cui al precedente comma 1 si applica quanto stabilito dall'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal Regolamento sul procedimento per la risoluzione delle controversie adottato dall'Autorità con deliberazione approvata in data 10 ottobre 2006, comprensiva delle sue successive modificazioni.

## **Titolo VI Protocollo di Legalità**

### **Art. 40 (Rispetto del Protocollo di Legalità)**

1. I Responsabili di Servizio e qualunque altro Funzionario incaricato delle procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sono tenuti al rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Napoli in data 20 novembre 2007 e adottato dal Comune di Cercola, con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 30 novembre 2007, come condotta cogente in tutte le sue articolazioni, e per tutti i Settori. La stazione appaltante, pertanto, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

### **Art. 41 (Appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro - Subappalti e/o subcontratti per la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro – Appalti per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro)**

1. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, tutte somme al netto di iva, la stazione appaltante:

a) ha l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, inserisce nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;


c) richiama nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'ufficio;

2. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, l'Amministrazione procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, rende operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

  
3. Fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c) del comma 1, l'Amministrazione procede alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto.

4. L'Amministrazione, inoltre, inserisce nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del D.P.R. 252/98.

5. L'Amministrazione è tenuta a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

6. L'Amministrazione, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, valuta la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi.

7. L'Amministrazione inserisce nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

a) accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" ( nel seguito "contodedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del protocollo di legalità, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

b) comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" – i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti.

8. L'Amministrazione è tenuta a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

#### Art. 42

#### (Forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore)

1. La stazione appaltante richiede le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n.252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

**Art. 43**  
**(Trasmissioni alla Camera di Commercio)**

1. Oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79 della legge regionale all'Osservatorio regionale, la stazione appaltante trasmette, in via telematica, alla Camera di commercio l'elenco delle imprese partecipanti alle gare di appalto pubbliche, con l'eventuale indicazione delle imprese subappaltatrici, ove già note alla stazione appaltante all'atto dell'inoltro dell'istanza da parte della impresa partecipante alla gara, nonché ogni variazione relativa agli amministratori delle imprese aggiudicatarie e/o subappaltatrici e/o subaffidatarie.

**Art. 44**  
**(Clauseole)**

1. La stazione appaltante è tenuta a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

**Clausola n. 1**

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

**Clausola n. 2**

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).*

**Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

**Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

**Clausola n. 5**


*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.*

**Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

**Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento*

 eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

**Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**Titolo VII**  
**Disposizioni organizzative, di rinvio, transitorie e finali**

**Art. 45**  
**(Procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia)**

1. L'Amministrazione può ricorrere, in alternativa alle procedure disciplinate dal presente regolamento, all'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, secondo quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla regolamentazione attuativa della stessa disposizione, entro i limiti di valore e con le modalità ivi stabilite, nonché secondo quanto previsto dal Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia adottato dal Comune di Cercola con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 08 del 30 gennaio 2008.

**Art. 46**  
**(Sportello appalti e attività informative)**

1. La Giunta Comunale può disciplinare, a norma dell'art. 48, comma 3, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267, con propri atti organizzativi la costituzione di una struttura deputata a svolgere funzioni informative e di orientamento in relazione agli appalti indetti, con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 163/2006.

**Art. 47**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. In relazione all'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 richiamate nel presente regolamento valgono in termini transitori, sino all'adozione del regolamento attuativo generale previsto dall'art. 5, le previsioni esplicitate nell'art. 253 del decreto stesso.

2. Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, le disposizioni del regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa o con la fonte regolamentare attuativa della stessa si intendono immediatamente disapplicabili.

**Art. 48**  
**(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 163/2006 ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.

**Art. 49**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.



COMUNE DI CERCOLA

Provincia di Napoli

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**OGGETTO :** Regolamento per la disciplina dei contratti. *Assunzione.*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ( ART. 49 c. 1 T.U. Ordinamento EE.LL.)**

Visto con parere :

Data

Il Responsabile del servizio

Dr. Rosario Grillo

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ( ART. 49 c. 1 T.U. Ordinamento EE.LL.)**

Visto con parere :

Data

Il Responsabile del servizio

Rag. Annunziata Nardiello

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 T.U. Ordinamento EE.LL.**

Ai sensi dell'art. di cui sopra si attesta la copertura finanziaria .

Data

Il Responsabile del servizio

Rag. Annunziata Nardiello

Approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario  
f.to: Dr. Mario FASANO

Il Segretario Generale  
f.to: dr.ssa Rosalba AMBROSINO

---

**CERCOLA, 29/02/2008**

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 T.U. , viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, a cura del messo Comunale.

E' stata comunicata con lettera n.   //   in data **29/02/2008** ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, T.U..

Dalla Residenza municipale, **29/02/2008**

Il Segretario Generale  
f.to: dr.ssa Rosalba AMBROSINO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, **29/02/2008**



Il Segretario Generale  
dr. Rosalba AMBROSINO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 T.U.)**

Si certifica che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge il: **28/02/2008**

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U.);  
 immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U.);

Dalla residenza municipale, **29/02/2008**

Il Segretario Generale  
f.to: dr.ssa Rosalba AMBROSINO